

## **Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali**

*INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUL GOVERNO SOCIETARIO EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA IN DATA 04/03/2008, CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI ANALOGA NATURA DEGLI ESPONENTI AZIENDALI ED EVENTUALI RINUMERAZIONE DELL'ARTICOLATO.*

Il presente Regolamento, disciplina in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di otto incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di quattro incarichi di amministratore esecutivo.
2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di dodici incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di sei incarichi di amministratore esecutivo.
3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a venticinquemilioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
7. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

8. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Il presente articolato, quale nuova norma, viene inserito nel Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27/05/2007 al capo VII articolo 22 dello stesso. La rinumerazione dei capi e degli articoli successivi seguirà ad iniziare dal capo VIII e dall' articolo 23.